

COMUNE di PESARO



Servizio Economia e Sviluppo Urbano

U.O. Patrimonio

Prot.

Pesaro, 5 febbraio 2021

REGIONE MARCHE

PEC : regione.marche.intercom@emarche.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Commi 4-bis e 4-ter dell'art. 181 del D.L. 34/2020, introdotti in sede di conversione con L. 17 luglio 2020 n. 77 concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rinnovate per la durata di dodici anni.

Spett.le Regione Marche,

l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4- bis, prevede che *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 (...), sono **rinnovate** per la **durata di dodici anni**, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico...”*

Allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, in ossequio alla libertà di stabilimento e all'esercizio libero dell'attività commerciale, questo Comune ha necessità di recepire le predette linee guida ministeriali per regolamentare l'assegnazione delle aree pubbliche interessate dalla norma.

Sebbene la richiamata novella nel dettaglio evochi la fattispecie delle sole “concessioni di posteggio”, si ritiene che essa debba valere sia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati, sia per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici su chioschi o altri manufatti, in quanto tutte le attività di commercio che si svolgono su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e la identica ratio sottostante.

Similmente e già in passato, con l' Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche.

In occasione di ciò, volendo procedere con coerenza interpretativa, parità di trattamento e uniformità delle procedure, la UO scrivente informa codesta Direzione Regionale che - **in assenza di contrarie disposizioni o orientamenti/prescrizioni scritte da far pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della presente - il rinnovo stabilito in dodici anni e cioè fino al 31 dicembre 2032 potrà- nella interpretazione autentica della norma - ritenersi estendibile anche a chioschi, edicole, fiori e operatori esercenti entro e fuori i mercati**: in sostanza, a tutti i titolari di concessione (con scadenza al 31.12.2020) il commercio su aree pubbliche e non limitatamente i concessionari di posteggio.

Con osservanza,

Cordiali saluti

RM/

***Il Responsabile del
Servizio Sviluppo Economia e Sviluppo Urbano
U.O. Patrimonio
(Dott. Marco Fattore)***